

Servizio Erogazione aiuti e Controlli

DETERMINAZIONE N.
DEL

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/16 del 25/11/2016 “Fondo per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Aiuti in conto interessi alle PMI per operazioni di credito a breve termine di durata fino a 12 mesi”.

Terza rettifica avviso pubblico – Punto 6, Soggetti beneficiari e criteri di ammissibilità

Il Direttore del Servizio

DETERMINA

1. A seguito della modifica delle direttive di attuazione adottate con Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 1205/DecA/22 del 11/5/2017, il punto 6 dell’avviso pubblico relativo all’intervento in oggetto, adottato con determinazione n. 1062 del 27/3/2017, integrato e rettificato con le determinazioni 1144 del 3/4/2017 e 1277 del 11/4/2017, è sostituito col presente:

“6. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Sono destinatarie dell’intervento le PMI condotte da imprenditori agricoli così come definiti dall’art. 2135 del codice civile, attive nel settore della produzione agricola primaria aventi sede operativa in Sardegna e in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- abbiano una dimensione economica di almeno 15.000 euro, ovvero 8.000 euro se ricadenti nelle zone montane o in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, calcolata sulla base delle produzioni standard di cui all’allegato 1 al presente Avviso;
- siano iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- siano iscritte all’Anagrafe regionale delle imprese agricole;
- sottoscrivano le dichiarazioni per la concessione di aiuti in “de minimis” secondo lo schema di dichiarazione allegato (lo schema è all’interno della domanda).

I beneficiari, se imprenditori agricoli individuali, devono essere iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS nel ruolo imprenditori agricoli professionali (IAP)/coltivatori diretti (CD).

Beneficiano dell'intervento, alle condizioni sopra descritte, anche le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 99/2004 che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che nella ragione sociale o denominazione sociale contengono l'indicazione di società agricola e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP; per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP."

2. Lo schema di domanda allegato all'avviso pubblico, limitatamente alla formulazione delle dichiarazioni di cui al punto 5, è modificato come segue.

"5 (solo per le società e le cooperative)

Che l'impresa richiedente svolge esclusivamente l'attività agricola

Che l'impresa richiedente contiene nella ragione sociale o denominazione sociale la denominazione di "Società agricola".

Che almeno un socio per le società di persone, o un amministratore per le società di capitali e le cooperative (che deve essere anche socio per le cooperative) è iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS, nei ruoli CD/IAP

Indicare il socio/amministratore:

Cognome e nome _____

Codice fiscale _____

Iscritto nei ruoli CD/IAP dell'INPS con posizione n. _____"

3. Le domande già utilmente presentate sono valide e mantengono la posizione cronologica, assoggettandosi alle condizioni di ammissibilità di cui alla presente rettifica, se più vantaggiose. È altresì fatto salvo il diritto di accesso all'intervento per i titolari delle domande già presentate alla data di adozione del presente provvedimento che rispondono ai criteri di ammissibilità vigenti al momento di presentazione della domanda, se più vantaggiosi.

Motivazione

Con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 22 del 11/5/2017 sono state modificate, in senso estensivo, le condizioni di accesso all'aiuto di cui Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/16 del 25/11/2016, relativamente alle persone giuridiche.

L'articolo 1 del decreto assessoriale 22/2017 è riportato letteralmente al terzo periodo del punto 6 dell'avviso pubblico, come modificato all'articolo 1 della presente determinazione.

Ai sensi dell'articolo 2, Argea Sardegna adotta gli atti necessari a dare esecuzione a quanto previsto dal suddetto decreto assessoriale.

Le modifiche riguardano le condizioni d'accesso delle persone giuridiche. Trattandosi di procedura a sportello, le modifiche peraltro estensive si applicano dalla data di adozione del provvedimento. Esse sono applicabili anche alle domande già presentate ma sono garantite, se più favorevoli, le condizioni d'accesso all'aiuto vigenti al momento della presentazione, per le domande antecedenti al presente atto.

Non sussiste pregiudizio per i titolari delle domande già presentate né per le domande di prossima presentazione.

Riferimenti normativi e amministrativi

Legge Regionale n. 5 del 11 aprile 2016 (legge di stabilità 2016) art. 4 comma 19;

Deliberazione G.R. n. 63/16 del 25 novembre 2016 Aiuti in conto interessi alla PMI per operazioni di credito a breve termine di durata fino a 12 mesi;

Determinazione Direttore Generale Argea n. 822 del 07/03/2017

Determinazione Direttore Servizio Erogazione Aiuti e Controlli n. 1062 del 27/03/2017.

Regolamenti UE 360/2012; 1407/2013; 1408/2013; 717/2014;

Decreto assessoriale (Agricoltura) n. 22 del 11/5/2017.

Altre prescrizioni

Il presente atto sarà pubblicato sull'albo pretorio on-line dell'Agenzia Argea.

Dell'avvenuta pubblicazione sarà data notizia sul sito della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito www.SardegnaAgricoltura.it.

Termini e autorità cui è possibile ricorrere

I soggetti interessati al provvedimento possono presentare:

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



- ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Argea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto;
- ricorso all'autorità giurisdizionale competente:
 - Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sardegna entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto.

Il Direttore del Servizio
Roberto Meloni
(firmato digitalmente)